

**DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO  
DI VIA QUEIROLO, VIA BAGNI, VIA TRAVERSA SAN GIUSEPPE E VIA LUNGOMARE**

**ARTICOLO 1  
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente disciplinare ha per oggetto le modalità di fruizione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) e si applica a tutti i soggetti, pubblici e privati che necessitano di accedervi a bordo di un veicolo, in esecuzione dell'ordinanza attuativa.

La ZTL oggetto del presente Disciplinare comprende via Queirolo, via Bagni, via Traversa San Giuseppe ed il tratto di via Lungomare compreso tra la Villa Sacra Famiglia e l'intersezione con via Miramare.

Gli orari in cui vige il divieto di transito ai veicoli non autorizzati sono così distinti:

via Queirolo e via Bagni dalle ore 11,00 alle 06,00 del giorno seguente;

via Trav. S. Giuseppe e via Lungomare dalle ore 12,30 alle ore 06,00 del giorno seguente.

Nei mesi di luglio ed agosto, dalle ore 20,00 alle ore 24,00, a causa dell'elevato afflusso turistico e dello svolgersi di eventi e manifestazioni, non potranno essere concesse deroghe al transito, con esclusione di quelle ai veicoli in servizio di emergenza.

L'accertamento degli accessi alla ZTL avverrà attraverso l'utilizzo di due varchi elettronici, posti agli ingressi delle vie Queirolo e Trav. San Giuseppe

**ARTICOLO 2  
DISCIPLINA DEGLI ACCESSI ALLA ZTL**

In deroga agli orari di divieto di transito, l'accesso sarà consentito ai soli veicoli autorizzati. Ogni mezzo in possesso di autorizzazione dovrà esporre, in modo ben visibile, il contrassegno di transito che riporterà la targa del veicolo ed il periodo di validità. Ogni permesso verrà inserito in una apposita lista (white list), gestita dal Comando di Polizia Municipale, che consentirà al sistema elettronico di controllo di evitare la segnalazione per l'emissione di sanzioni al C.d.S.

Ai fini del presente provvedimento il permesso rilasciato per l'accesso alla ZTL è sempre un permesso di solo transito e non di sosta. E' ammessa la sola fermata per consentire la salita e/o discesa dei passeggeri che non dovrà, comunque, costituire intralcio alla libera circolazione veicolare e pedonale.

Le deroghe al divieto di circolazione all'interno della ZTL sono riferite, esclusivamente, alle seguenti categorie di veicoli:

Veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, protezione civile e autoambulanze, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;

Veicoli impiegati per la pulizia delle strade e per la raccolta dei rifiuti, appositamente attrezzati;

Veicoli, i cui utilizzatori dispongano di autorimesse o di posto auto privato, situati all'interno della ZTL.. Ai fini del presente provvedimento per posto auto si intende un'area di dimensioni adeguate allo stazionamento di 1 autoveicolo o di 2 motoveicoli o di 3 ciclomotori. La proprietà del posto auto è soggetta al regime di autocertificazione. La proprietà è regolata dal Codice Civile dagli artt. 832 e seguenti. La disponibilità del posto auto ad uso esclusivo, invece, dovrà sempre essere documentata, anche ove la stessa sia in comodato d'uso gratuito, mediante dichiarazione sottoscritta dal proprietario. La disponibilità è regolata dal Codice Civile dagli artt. 1140 e seguenti.

Veicoli al servizio delle persone disabili in possesso di regolare contrassegno di cui all'art. 188 del C.d.S. ed art. 381 del Regolamento di attuazione, secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente Disciplinare;

Taxi e veicoli NCC;

Carri funebri limitatamente al trasporto salma;

Velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano qualora siano di intralcio o pericolo per i pedoni;

Nei mesi di luglio ed agosto, dalle ore 20,00 alle ore 24,00, a causa dell'elevato afflusso turistico e dello svolgersi di eventi e manifestazioni, le deroghe concesse ai veicoli sopra indicati non avranno effetto ed il transito sarà consentito solo ai veicoli di cui al punto 1, esclusivamente in servizio di emergenza.

### **ARTICOLO 3** **MODALITA' DI ACCREDITAMENTO**

Ai fini dell'accreditamento dei veicoli elencati all'articolo 2, con esclusione di quelli al punto 1, gli interessati comunicano al Comando Polizia Locale le targhe dei veicoli da accreditare ed inserire nella "White List".

L'accreditamento comporterà altresì il rilascio del contrassegno di transito che riporterà la targa del veicolo ed il periodo di validità.

Il contrassegno ha, di norma, validità annuale (con scadenza anno solare) ed è rinnovabile previa nuova comunicazione.

Le comunicazioni devono essere inoltrate utilizzando l'apposita modulistica (disponibile presso il Comando di Polizia Locale e sul sito istituzionale del Comune). L'inoltro può essere effettuato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo fax ed a mano presso lo sportello della Polizia Locale o dell'Ufficio Protocollo.

Non vengono di regola accreditate targhe di veicoli fuori dai casi di cui all'art. 2.

Il Comando di Polizia Locale è tuttavia legittimato a valutare comunicazioni di accreditamento, anche temporaneo (traslochi, cantieri edili e stradali, operazioni di carico e scarico particolari), non rientranti nei casi di cui sopra. Le stesse dovranno essere debitamente motivate e finalizzate a soddisfare esigenze oggettive e corredate dell'eventuale documentazione, anche in via di autocertificazione, atta a comprovare le motivazioni asserite.

Il contrassegno di transito sarà revocato ogniqualvolta la Polizia Locale abbia accertato l'insussistenza delle condizioni che ne avevano legittimato il rilascio, con le modalità previste dalla L.241/1990.

La circolazione dei veicoli non accreditati e privi di contrassegno di transito all'interno della ZTL comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal D.L.vo 30/04/1992, n° 285 – Nuovo Codice della Strada e s.m.i..

**ARTICOLO 4**  
**MODALITA' PER L'ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DISABILI**

**Persone disabili residenti nel Comune di Taggia**

I titolari di contrassegno unificato per disabili europeo, residenti nel Comune di Taggia, dovranno fornire al Comando di Polizia Locale, secondo le modalità di cui all'art. 3, gli identificativi del veicolo da accreditare. Potrà essere accreditato un solo veicolo per contrassegno. Qualora l'invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo vengono accreditati tutti i veicoli al medesimo intestati. L'accesso con veicoli diversi da quello indicato dovrà essere preventivamente comunicato al Comando di Polizia Locale, se possibile, o comunque entro le 24 ore dal transito nella ZTL. Tale comunicazione potrà avvenire telefonicamente al numero del Comando Polizia Locale e dovrà essere seguita successivamente dall'invio, anche a mezzo fax e/o PEC, di copia della carta di circolazione del veicolo, del contrassegno unificato per disabili europeo, del documento di identità del titolare del contrassegno e della dichiarazione della sua presenza, a bordo del veicolo. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi di violazione.

**Persone disabili non residenti nel Comune di Taggia**

I titolari di contrassegno unificato per disabili europeo non residenti nel Comune di Taggia dovranno comunicare preventivamente, se possibile, o comunque entro le 24 ore dal transito nella ZTL, gli identificativi del veicolo (targa, marca e modello), il nominativo del titolare ed gli estremi del contrassegno unificato per disabili europeo. Tale comunicazione potrà avvenire telefonicamente al numero del Comando Polizia Locale e dovrà essere seguita successivamente dall'invio, anche a mezzo fax e/o PEC, di copia della carta di circolazione del veicolo, del contrassegno unificato per disabili europeo e del documento di identità del titolare del contrassegno e della dichiarazione della sua presenza, a bordo del veicolo. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi di violazione.

**ARTICOLO 5**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

In caso di uso improprio del contrassegno di transito il Comando di Polizia Locale potrà procedere alla revoca dello stesso. L'uso del contrassegno dovrà avvenire nel rispetto del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 – Nuovo Codice della Strada e s.m.i. e del D.P.R. 16/12/92 n° 495, Regolamento di esecuzione, secondo le prescrizioni e limitazioni previste dalla segnaletica verticale ed orizzontale. Le trasgressioni al presente Disciplinare saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

Le comunicazioni previste dal presente Disciplinare da inoltrare presso il Comando Polizia Locale potranno effettuarsi secondo le seguenti modalità, indicate sulla segnaletica ubicata ai varchi:

Tel. 0184/476226

Fax 0184/462600

PEC [comune.taggia.im@certificamail.it](mailto:comune.taggia.im@certificamail.it)

Il presente Disciplinare entrerà in vigore successivamente all'apposizione della relativa segnaletica stradale ed all'emissione della specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 e del D.P.R. 16/12/92 n° 495. Nel lasso di tempo transitorio di trenta giorni dalla data di attivazione dei varchi sarà previsto un periodo di preesercizio, da realizzarsi sotto il controllo diretto della Polizia Locale.